



Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
UFFICIO IV – SEZIONE IV Notifiche

GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

(Edizione 2018)

INDICE

1) Notifiche a soggetti <u>stranieri</u> (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati in Paesi membri dell'Unione Europea (compresa la Danimarca).....	2
2) Notifiche a soggetti <u>stranieri</u> (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell'Unione Europea.....	3
<i>A) Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell'Aja.....</i>	<i>4</i>
<i>B) Notifiche in Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali</i>	<i>5</i>
<i>C) Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione.....</i>	<i>5</i>
3) Notifiche a soggetti <u>italiani</u> (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati all'estero.....	6
4) Notifiche soggette a disciplina speciale.....	7
5) Casi particolari.....	7
6) Ulteriori informazioni.....	8
ALLEGATO A – Elenco degli Stati che hanno sottoscritto una Convenzione.....	9
ALLEGATO B – Informativa dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America.....	12

INTRODUZIONE

La disciplina delle notifiche all'estero è molto complessa e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso. La presente guida, che sostituisce quella precedentemente pubblicata sul sito del MAE, riporta gli strumenti normativi (nazionali, internazionali e dell'U.E.) che si sono rivelati di uso più frequente nella prassi di questa Amministrazione. Per ulteriori approfondimenti, si invitano gli utenti a consultare le pubblicazioni aggiornate in materia ed i siti internet dedicati, alcuni dei quali sono riportati nel testo.

1. Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati in Paesi membri dell'Unione Europea (compresa la Danimarca)

La disciplina delle notifiche in ambito U.E. si trova nel Regolamento n. 1393 del 2007, in vigore dal 13.11.2008, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Ai sensi di tale Regolamento la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è residuale ed eccezionale. Si invita pertanto a ricorrere alle modalità ordinarie previste dal Regolamento stesso. Il testo del Regolamento, nonché tutte le informazioni su come procedere alla notifica sono disponibili sul sito della Commissione Europea: (https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-it.do).

Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato. Non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa né la responsabilità statale per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Inoltre non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato.

Gli atti sono trasmessi e ricevuti dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri (**organi mittenti** per l'Italia: Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti d'Appello, Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte d'Appello e presso le relative Sezioni distaccate).

Ogni Stato membro dispone inoltre di un'**Autorità Centrale** incaricata di fornire informazioni agli organi, risolvere eventuali difficoltà e, in casi eccezionali, trasmettere le domande di notificazione o comunicazione dell'organo mittente all'**organo ricevente** competente (per l'Italia: U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Roma).

Gli atti devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all'originale. Devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dagli Stati membri.

Gli atti sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

Gli atti possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione.

In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per **via diplomatica**. A tal proposito, l'Italia si oppone alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro). L'Italia è altresì contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

2. Notifiche a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell'Unione Europea

Nell'allegata tabella (allegato A) sono indicate le Convenzioni – bilaterali o multilaterali – applicabili ai Paesi nella stessa elencati, nonché le Autorità Centrali indicate per ciascun Paese. Occorre precisare che, in caso di adesione ad una Convenzione multilaterale, prevale sempre l'applicazione dell'eventuale Convenzione bilaterale, qualora in vigore tra 2 Paesi aderenti. Per questo motivo e per evitare confusione nella consultazione della citata tabella, in essa vengono riportate solo le Convenzioni bilaterali, nonostante il Paese indicato abbia sottoscritto anche quella multilaterale.

Per la consultazione del testo delle Convenzioni citate si rimanda al Portale ATRIO - Banca Dati dei Trattati Internazionali (http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx) a cura del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati di questo Ministero nonché al sito della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato (<http://www.hcch.net>).

A. Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell’Aja

La Convenzione de L’Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l’hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione de L’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.

Per una consultazione delle due Convenzioni multilaterali in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17). Oltre al testo integrale delle Convenzioni vi sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato aderente in relazione all’applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

Le Convenzioni non si applicano quando l’indirizzo del destinatario dell’atto non è conosciuto.

Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L’Autorità o l’ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modello allegato alla Convenzione, **senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente**. La richiesta deve essere accompagnata dall’atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare. Se l’Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all’estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine. Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via diplomatico-consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest’ultimo ha designato.

Per ciò che riguarda gli atti extragiudiziali, ogni Stato contraente può designare, oltre all’Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all’Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

B. Notifiche in Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali

Ai sensi dell’art. 142 c.p.c., le Convenzioni in materia prevalgono rispetto alla disciplina codicistica. Ne deriva che la modalità di notifica prevista dal codice è utilizzabile solo in via residuale qualora non esistano Convenzioni applicabili.

Nell’allegata tabella A sono indicate le Convenzioni bilaterali con i Paesi extra Unione Europea ratificate dall’Italia, cui è necessario fare riferimento per individuare le procedure corrette. **Si raccomanda di verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione e di prestare attenzione alle eventuali modifiche.**

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “via diplomatica normale”, l’Ufficiale giudiziario può trasmettere la documentazione direttamente all’Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne cura l’inoltro alle Autorità locali.

Poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari non sono il destinatario della notifica, ma solo il tramite per l’esecuzione della stessa, non ha rilevanza il mezzo di trasmissione della documentazione dall’Ufficiale giudiziario alla Rappresentanza. Le modalità di trasmissione della documentazione in parola dalle nostre Rappresentanze alle Autorità, individuate come competenti dall’ordinamento locale, variano da Paese a Paese.

C. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione

In assenza di Convenzioni, la notifica avviene ai sensi dell’art. 142 del Codice di Procedura Civile.

Art. 142 - Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

La richiesta di notifica ai sensi dell'art. 142 c.p.c, nei suoi aspetti pratici, deve:

- riportare l'indirizzo del destinatario per esteso, completo di via e numero civico;
- constare del numero adeguato di copie degli atti da notificare (di norma almeno 2 l'interessato deve tenerne una presso di sé e controfirmare l'altra per la in quanto restituzione al mittente);
- contenere la traduzione degli atti. Si sottolinea la necessità della traduzione, ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell'Autorità straniera che deve essere in grado di comprendere la natura dell'atto. La traduzione giurata, per essere valida all'estero, deve essere legalizzata (oppure apostillata, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione de L'Aja del 5.10.1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41>)).

3. Notifiche a soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati all'estero

In caso di notifica a destinatari che abbiano la **sola cittadinanza italiana** è ammessa la procedura per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo n. 71 del 3 febbraio 2011 e non occorre la traduzione:

Art. 37 - Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

1. L'ufficio consolare:

a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

Ogni Sede estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è dotata di Posta Elettronica Certificata (PEC), per cui si suggerisce di utilizzare questo sistema di trasmissione il quale, oltre a garantire una maggiore rapidità della procedura di notifica, permette di ridurre notevolmente l'uso di archivi cartacei. Gli indirizzi PEC sono reperibili sul Web al seguente indirizzo: <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>.

I mezzi di notifica (plico postale, consegna a mano, ecc.) degli atti agli italiani residenti all'estero utilizzate dalle Ambasciate o Consolati italiani variano da Paese a Paese a seconda

dell'efficienza dei servizi postali locali e/o della distanza del destinatario dalla sede della nostra Rappresentanza.

4. Notifiche soggette a disciplina speciale

Nell'ambito dei contenziosi sorti in Italia che coinvolgono il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditato presso lo Stato Italiano, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica trasmette per via diplomatica gli atti giudiziari a loro diretti. Essi vanno indirizzati al Ministero degli Affari Esteri - Diplomatico della Repubblica - Ufficio II.

La richiesta di notifica deve pervenire per il tramite degli Uffici Giudiziari territorialmente competenti.

5. Casi particolari

L'Ufficio del Contenzioso Europeo (Office of European Litigation) dell'Ambasciata degli **Stati Uniti d'America** a Roma ha redatto un'informativa dettagliata in materia (Allegato B). Si attira l'attenzione sul fatto che per le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) il Dipartimento della Giustizia statunitense ha conferito appalto ad una ditta esterna. Va anche menzionato che tutti gli Enti governativi di questo Paese non hanno una personalità giuridica distinta dal Governo USA, per cui gli atti giuridici ad essi rivolti devono essere notificati all'Autorità centrale designata.

Poiché, come noto, Italia e **Taiwan** non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L'Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Per quanto riguarda **Cuba** e **Panama**, Paesi non firmatari di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia, si ricorda che gli ordinamenti giuridici cubani e panamensi non consentono alle Rappresentanze straniere di

effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali. L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano alle Ambasciate d'Italia a L'Avana e a Panama, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (per informazioni: centralino 06-68851, poi chiedere dell'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile). Le Autorità cubane e panamensi impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento della procedura.

6. Ulteriori informazioni

La **traduzione** è assolutamente obbligatoria, salvo i casi in cui il destinatario della notifica sia italiano e che la notifica non sia richiesta per il tramite delle Autorità locali.

Di solito gli atti da notificarsi devono essere in **duplice copia**. Fanno eccezione Cuba, Panama, Colombia e Uruguay, le cui Autorità richiedono una terza copia.

TABELLA A

STATI CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE
ALBANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia
ALGERIA	Bil. 22/07/03	Ministero della Giustizia
ANDORRA	L'AJA 15/11/65	<i>Non ancora in vigore</i>
ANTIGUA E BARBUDA	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court
ARGENTINA	Bil. 09/12/87	Ministero degli Affari Esteri e del Culto
ARMENIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
AUSTRALIA	Bil. 17/12/30	-
AZERBAIGIAN	Bil. 25/01/79	-
BAHAMAS	Bil. 17/12/30	-
BARBADOS	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court
BELIZE	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court
BELARUS	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
BOSNIA ERZEGOVINA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia
BOTSWANA	L'AJA 15/11/65	The Minister of State in the Office of the President
BRASILE	Bil. 17/10/89	Ministero della Giustizia
CANADA	Bil. 17/12/30	-
CINA	Bil. 20/05/91	Ministero della Giustizia
CIPRO	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico
CITTÀ DEL VATICANO	Bil. 06/09/32	-
COLOMBIA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri
COREA DEL SUD	L'AJA 15/11/65	National Court Administration
COSTA RICA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri e Culto
EGITTO	Bil. 02/04/74	Ministero della Giustizia
ESTONIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia
GIAMAICA	Bil. 17/12/30	-
GIAPPONE	Bil. 05/10/37	-
INDIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia
ISLANDA	L'AJA 15/11/65	Il Commissario distrettuale di Suðurnes
ISRAELE	L'AJA 15/11/65	Amministrazione dei Tribunali
KAZAKHSTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
KENYA	Bil. 17/12/30	-
KIRGHIZISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
KUWAIT	Bil. 11/12/02	Ministero della Giustizia
LESOTHO	Bil. 17/12/30	-
LETONIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia
LIBANO	Bil. 10/07/70	Ministero degli Esteri
LITUANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia
MACEDONIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia
MALAWI	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema
MALESIA	Bil. 17/12/30	-
MAROCCO	Bil. 12/02/71	Ministero degli Esteri
MESSICO	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri
MOLDOVA	Bil. 07/12/06	Ministero della Giustizia

TABELLA A

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE
MONACO	L'AJA 15/11/65	Direzione dei Servizi Giuridici
MONTENEGRO	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia
NORVEGIA	L'AJA 15/11/65	Reale Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica
NUOVA ZELANDA	Bil. 17/12/30	-
PAKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e della Legalità
RUSSIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
SAINT KITTS E NEVIS	Bil. 17/12/30	-
SAINT VINCENT E GRENADINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema
SAN MARINO	Bil. 31/03/39	-
SENEGAL	Bil. ???	Ministero della Giustizia
SERBIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia
SEYCHELLES	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema
SINGAPORE	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia
SRI LANKA	Bil. 17/12/30	-
STATI UNITI D'AMERICA	L'AJA 15/11/65	Dipartimento di Giustizia c/o PFI
SURINAME	L'AJA 01/03/54	-
SVIZZERA	Bil. 02/06/88	Tribunale competente
SWAZILAND	Bil. 17/12/30	-
TAGIKISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
TANZANIA	Bil. 17/12/30	-
TONGA	Bil. 17/12/30	-
TUNISIA	Bil. 15/11/67	Ministero degli Esteri (via diplomatica)
TURCHIA	Bil. 10/08/26	Ministero degli Esteri (via diplomatica)
TURKMENISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
TUVALU	Bil. 17/12/30	-
UCRAINA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente
UZBEKISTAN	L'AJA 01/03/54	-
VENEZUELA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri
VIETNAM	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia



Dipartimento della Giustizia U.S.A.
Divisione Affari Civili
Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale

JEDavidson:kvo

U.S. Central Authority
Benjamin Franklin Station
P.O. box 14360
Washington, D.C. 20004
+1 (202) 514-6700
OIJA@usdoj.gov

4 agosto 2017

Notifica di atti e documenti giudiziari al Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero

L'Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America (United States Department of Justice's Office of International Judicial Assistance noto anche con l'acronimo "OIJA") è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 - relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale - alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione. L'OIJA è altresì l'Autorità Centrale designata alla ricezione delle richieste di notificazione dei documenti relativi alle rogatorie, ai sensi del Protocollo Addizionale alla Convenzione interamericana in materia di rogatorie (Convenzione Interamericana), della quale gli Stati Uniti sono firmatari. Inoltre, l'OIJA gestisce le richieste di notifica attraverso i canali diplomatici, ricevute dagli Stati non firmatari della Convenzione. A differenza delle richieste di notifica nei confronti di individui o società situate negli Stati Uniti, per la cui esecuzione l'OIJA ha conferito appalto ad un soggetto esterno, le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti, inclusi i dipartimenti, le agenzie e gli enti, devono essere indirizzate direttamente all'OIJA. Nessun importo è dovuto per le richieste di notifica al Governo degli Stati Uniti. Le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti devono essere inviate all'OIJA al seguente indirizzo: Office of International Judicial Assistance, U.S. Department of Justice, Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, DC 20004.

Poiché la maggior parte delle richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. sono ricevute ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, il presente documento si concentrerà in particolare su tale procedimento sebbene linee guida analoghe si applichino quando la richiesta è ricevuta ai sensi della Convenzione Interamericana¹.

Come osservato in precedenza, l'OIJA è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 2. Come illustrato nel *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention - Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione sul servizio*

¹ Si veda la nota sulla Convenzione Interamericana disponibile al seguente link: <https://www.justice.gov/civil/service-requests>

dell'Aia (“*Handbook*”), l’Autorità Centrale è “l’autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti dagli Stati richiedenti e di darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione”². Il manuale sottolinea anche che l’Autorità Centrale “non può essere considerata un rappresentante della parte convenuta al quale il documento deve essere notificato”³. L’Autorità Centrale U.S.A. riceve ed esegue le richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. ma non è il rappresentante legale né tanto meno un agente del Governo U.S.A. Pertanto, ai sensi dell’Articolo 5 della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, ricezione da parte dell’Autorità Centrale U.S.A. di una richiesta di notifica provenienti da un tribunale straniero non rappresenta il perfezionarsi della notifica⁴. La notifica sarà completa e ritualmente perfezionata solo ad avvenuta ricezione dei documenti da parte dell’ufficio o agenzia competente del Governo U.S.A. A tal riguardo, in ragione dello specifico ruolo della OIJA va tenuto in conto che il completamento della procedura di notifica nei confronti del Governo U.S.A. richiede un margine di tempo; si richiede, pertanto, di inviare la richiesta di notifica all’Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a questa di indirizzare correttamente il documento all’ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto, consentendo così il perfezionarsi della notifica.

Inoltre, la notifica nei confronti del Governo U.S.A. è rituale solo quando trasmessa attraverso canali diplomatici o ai sensi dell’Art. 5 della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero con consegna all’Autorità Centrale U.S.A. Se la notifica tramite servizio postale ai sensi dell’Art. 10 della Convenzione dell’Aja qui in esame è ammessa quando gli atti sono indirizzati a privati o società situate negli U.S.A., poiché gli Stati Uniti in tal caso non si oppongono alla suddetta facoltà di notifica, altrettanto non è ammesso ove la notifica sia diretta al Governo U.S.A.: in tal caso la notifica ex art.10 non può essere effettuata, giusta l’opposizione in tal caso da parte degli Stati Uniti d’America.

Si riporta qui di seguito la descrizione dei requisiti necessari per la correttezza della richiesta di notifica di atti e documenti nei confronti del Governo degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965.

(i) La richiesta deve essere presentata in duplice copia e tutti gli atti e/o i documenti devono essere tradotti in lingua inglese⁵. Si veda Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, articolo 5.

(ii) La richiesta deve essere accompagnata dal modulo obbligatorio (<https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/service/model-form>) debitamente compilato, in duplice copia e tradotto in lingua inglese⁶. Si veda Convenzione dell’Aja in materia di

² Conferenza dell’Aja sul Diritto Internazionale Privato, Manuale Pratico sull’Utilizzo della Convenzione in Materia di Notifiche 40, ¶112 (2016), disponibile su: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2728&dtid=3>

³ *Id.* A 41, ¶112

⁴ Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, Art. 5, 15 novembre 1965, 658 U.N.T.S. 163 (“L’Autorità Centrale dello Stato in indirizzo dovrà preoccuparsi di notificare il documento o di farlo notificare dall’agenzia preposta...”).

⁵ United States of America – Central authority & Practical Information, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279> (ultima visita 6 ottobre 2016).

⁶ Modello di formulario allegato alla Convenzione (Richiesta, certificato, sintesi con avvertenze), <https://www.hcch.net/en/instruments/specialized-sections/service/model-form> (ultima visita 6 ottobre 2016).

notifica all'estero, articoli 3 e 5). Si prega di utilizzare la versione più recente del modulo e di compilarlo digitando le informazioni richieste.

(iv) Nel modulo modello obbligatorio deve essere indicato anche l'indirizzo completo dell'autorità richiedente (ad esempio, tribunale estero).

(v) L'unico convenuto possibile è il Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto i dipartimenti, le agenzie o gli enti del Governo U.S.A. non hanno negli Stati esteri personalità giuridica distinta e separata da quella del Governo degli Stati Uniti e non possono, pertanto, essere citati in giudizio separatamente dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(vi) Gli atti ed i documenti da notificare devono includere informazioni sufficienti sul caso, in genere sotto forma di ricorso, o di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, o di documento equipollente.

Inoltre, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, al Governo U.S.A. non può essere richiesto di presentare una comparsa di risposta o di comparire dinanzi al Giudice o al tribunale di uno Stato estero, se la notifica non si sia perfezionata per il Governo U.S.A., è a dire se l'atto non sia stato consegnato al Governo U.S.A. almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la comparizione o per la presentazione della comparsa di risposta. Poiché, come precisato, la notifica non si perfeziona e non diviene efficace al momento della consegna degli atti e/o documenti all'Autorità Centrale U.S.A. - OIJA, bensì solo con l'effettiva consegna di questi al Governo U.S.A. è necessario inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a quest'ultima di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto e consegnarlo in modo che sia osservata il termine minimo, è a dire almeno 60 giorni prima della presentazione della comparsa di risposta, della comparizione davanti al Giudice e/o della data dell'udienza. Ciò vuol dire che, ad esempio, se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica per iscritto debba essere presentata entro due settimane dalla data di notifica, tale termine dovrà essere derogato ove l'atto giudiziario sia notificato al Governo U.S.A., dovendosi assicurare a questo il termine di 60 giorni previsti per presentare la sua comparsa di risposta. Se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica scritta venga sottoposta alla corte 10 giorni prima della data prevista per l'udienza, nel fissarsi la data dell'udienza si dovrà tenere in considerazione il termine garantito al Governo U.S.A., in quanto Stato estero, di 60 giorni dalla data di notifica per la presentazione della propria comparsa di risposta.

Dopo aver verificato il ricorrere o meno dei requisiti richiesti per la procedibilità della richiesta di notifica, l'Autorità Centrale U.S.A. rilascerà un certificato di accettazione o rifiuto che verrà inviato tramite servizio postale all'autorità richiedente. La notifica sarà rituale e si intenderà perfezionata solo ove l'Autorità Centrale rilasci il certificato di accettazione. La notifica è efficace dalla data indicata sul certificato di accettazione. Nei casi in cui l'Autorità Centrale U.S.A. emetta un certificato di rigetto, la notifica è ritenuta irrituale e non si sarà perfezionata, ed il Governo U.S.A. non potrà costituirsi in giudizio, né presentare una comparsa di risposta o comparire all'udienza, e non riconoscerà la validità di qualsivoglia giudizio reso nei confronti degli Stati Uniti d'America.